*ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI NEI CRAL E ASSOCIAZIONI*

*L'ESPERTO RISPONDE !*

Oggetto: Parere in merito all'attività turistica esercitata dal Cral. e/o Associazione

L'attività turistica esercitata dal circoli ricreativi aziendali dei lavoratori è da sempre il "cavallo di battaglia" di tali enti associativi, costituendo insieme alla somministrazione di alimenti e bevande, la principale attrattiva destinata ai soci e, spesso, anche ai non soci (es. familiari, parenti, amici, terzi, etc.).
Lo svolgimento della predetta attività comporta tuttavia una profonda riflessione sotto i seguenti e concorrenti profili.

Implicazioni tributarie: l'attività turistica, ossia la compravendita di viaggi e soggiorni effettuata direttamente dal Circolo, è sempre e comunque attività commerciale ai fini IVA (occorre quindi la partita IVA, la tenuta dei libri contabili obbligatori, la fatturazione delle prestazioni, il versamento dell'imposta, la presentazione delle dichiarazioni fiscali, etc.), mentre è attività non commerciale ai fini IRES (imposte dirette) soltanto se il Vs. circolo può qualificarsi come associazione di promozione sociale.

Implicazioni amministrative: se il Circolo compravende viaggi deve essere autorizzato a farlo, secondo quanto previsto dalla legge quadro sul turismo (occorre specifica autorizzazione amministrativa); tale autorizzazione può peraltro essere automaticamente concessa, allorché l'ente sia qualificabile tributariamente come associazione di promozione sociale, posto che tali enti sono per legge già autorizzati a svolgere attività turistica e ricettiva in favore dei propri associati.

Implicazioni giuridiche e regime delle responsabilità: le implicazioni tributarie e quelle amministrative, pur importanti, sono del tutto trascurabili in rapporto alle delicatissime implicazioni giuridiche che può comportare lo svolgimento diretto di

attività turistica, posto che le responsabilità derivanti dall'inadempimento al contratto di viaggio ricadono sul Circolo e, segnatamente, su coloro che per conto del Circolo hanno agito.
Sotto il profilo giuridico, la materia è regolata dalla Convenzione di Bruxelles sui contratti di viaggio del 23/04/1970, ratificata in Italia dalla Legge n°1084/1977. Tale legge individua tre soggetti:
1. il venditore del viaggio: è colui che materialmente fornisce il viaggio ed è pertanto sempre responsabile nei confronti del viaggiatore;
2. l'organizzatore del viaggio: è il soggetto che assume abitualmente l'impegno di procurare a terzi, **ma a proprio nome**, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno e qualunque altro servizio che ad essi si riferisca, dietro pagamento di un prezzo globale; l'organizzatore è dunque un **mandatario senza rappresentanza**, perché acquista in nome proprio. Egli è dunque responsabile di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore, salvo che non provi di essersi comportato con la dovuta diligenza (ad esempio, nella scelta del fornitore del viaggio);
3. l'intermediario del viaggio: è invece il soggetto che assume abitualmente l'impegno di procurare a terzi, **ma a loro nome**, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno e qualunque altro servizio che ad essi si riferisca, dietro pagamento di un prezzo globale; l'intermediario è pertanto un **mandatario con rappresentanza**, in quanto acquista un viaggio in nome e per conto del viaggiatori. Ne deriva che Egli non è responsabile del viaggio procurato, ma soltanto del corretto adempimento del mandato ricevuto (cioè di aver prenotato il soggiorno prescelto dal viaggiatore). Tale elemento è fondamentale, posto che l'art.17 della legge in argomento così recita: "*qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore*"; ne deriva che, ai sensi del successivo articolo 22, "*l'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto*".

L'attività turistica è quasi sempre esercitata dai CRAL, salvo rare eccezioni,

mediante l'ausilio di agenzie di viaggi e *tour operator*. La realtà è che il circolo è quasi sempre un intermediario di viaggio, pur senza saperlo; ed infatti, il circolo non compravende alcunché, né organizza "tecnicamente e giuridicamente" il viaggio, posto che riceve un mandato con rappresentanza dal socio o anche da un terzo, mandato da spendere in nome e per conto del mandante presso l'agenzia di viaggi o il *tour operator*.

Tale ricostruzione porta a ritenere che il circolo non sostiene né costi e né ricavi, ma accende un debito verso il socio quando questo presceglie un viaggio e salda questo debito quando l'agenzia di viaggi (venditore o organizzatore) pretende il pagamento.

Per una mera ed inammissibile comodità (o forse "furbizia") dell'agenzia di viaggi (che mira a qualificarsi essa stessa "intermediario del viaggio"), quest'ultima pretende di fatturare quasi sempre il viaggio al circolo; in questo modo, tutta la ricostruzione giuridica dell'operazione, che vuole in CRAL quale mero intermediario, viene immediatamente a cadere, con tutto ciò che ne deriva in termini di responsabilità.

Ed infatti, una volta che la fattura viene intestata erroneamente al circolo, quest'ultimo risulterà *per tabulas* acquirente di un soggiorno, con la conseguenza che l'agenzia ha venduto il viaggio al circolo e quest'ultimo (pur senza saperlo o considerarlo) lo ha rivenduto al proprio socio.

Sul punto, quindi, occorre verificare semplicemente qual è la Vs. realtà, ivi compresa quella documentale, ossia se il Circolo compravende viaggi o è un mero intermediario di viaggi.

Nel secondo caso, sarà opportuno verificare anche la correttezza delle fatture emesse dall'agenzia di viaggi che dovranno recare l'intestazione dell'acquirente (socio o non socio non importa), con il relativo codice fiscale. Mai alcuna fattura dovrà essere pertanto intestata al CRAL.

Quando il socio (o anche il non socio) viene a prenotare un viaggio presso il Circolo, per averlo magari prescelto sull'apposito opuscolo interno dove devono essere riportati i viaggi venduti da terzi (mai dire,quindi, il CRAL "organizza"), sarà allora opportuno consegnargli un modulo di prenotazione in duplice copia (di cui una

da trattenere firmata), nel quale dovrà essere riportata a chiare lettere la seguente dicitura (o anche una simile):

"*Il socio è consapevole che il CRAL è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 della Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n°1084/1977; pertanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 della medesima convenzione non risponde dell'inadempimento totale o parziale dei viaggi e dei soggiorni prescelti dal socio medesimo e per la cui conclusione quest'ultimo gli ha conferito espresso mandato con rappresentanza*".

Consiglio poi di stipulare apposita convenzione con l'agenzia o il *tour operator* di riferimento, nella quale disciplinare i rapporti reciproci, anche sotto il profilo delle responsabilità, e prevedere espressamente il divieto di fatturazione in capo al CRAL dei singoli soggiorni venduti ai viaggiatori.

Ovviamente a prescindere dal ruolo del circolo, è consigliabile ed opportuno che il CRAL si doti di apposita ed adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle varie attività che esercita (non solo quindi di quella turistica). Ciò in quanto siamo in presenza di un'associazione non riconosciuta, ovvero di un ente che risponde con il proprio patrimonio e con il patrimonio di chi ha agito, il che, come già anticipato verbalmente, comporta un'illimitata responsabilità fideiussoria anche di coloro che agiscono per conto del circolo, rimanendo attribuita al creditore la facoltà di aggredire direttamente l'ente o il patrimonio personale dei suoi amministratori. Il consiglio è di stipulare la polizza in argomento a copertura delle singole cariche cui competono poteri decisori in seno al circolo.

Per quanto attiene infine al problema dei non soci che partecipano all'attività del CRAL, ritengo di ribadire quanto già precisato verbalmente, e cioè che gli stessi possono essere equiparati fiscalmente ai soci mediante una loro adesione ad un'altra associazione che a sua volta aderisca, al pari della vostra, ad un ente di secondo livello che li raggruppi entrambi (c.d. associazionismo complesso).